

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE

“#unamanonelcerchio”

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione “#unamanonelcerchio” (di seguito, per brevità “l'Associazione”).

ART. 2 – DURATA

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2100.

ART. 3 – SEDE

L'Associazione ha sede in Genova in via San Luca n. 12/40. Può istituire sedi secondarie e uffici territoriali sia in Italia sia all'estero.

ART. 4 – FINALITA'

L'Associazione ha come scopo primario quello di favorire la reciproca conoscenza e la creazione di rapporti e reti tra imprenditori e professionisti. L'Associazione non ha scopo di lucro.

Finalità dell'Associazione sono:

- L'associazione ha il fine di assumere tutte le iniziative atte al sostegno e alla valorizzazione del sistema produttivo;
- L'associazione vuole essere una infrastruttura essenziale per lo sviluppo locale e intende valorizzare e riqualificare la cultura imprenditoriale e quella di esercizio delle funzioni pubbliche o private;
- promozione della libertà e cultura di impresa, realizzazione di momenti di networking tra imprenditori, di momenti di confronto e discussione per affrontare in maniera approfondita le sfide della società italiana, post Covid-19;
- valorizzare il ruolo dell'imprenditore, concepito come figura fondamentale per far ripartire il Paese. L'Associazione è un luogo dove l'imprenditore possa essere protagonista, e dove le sue peculiarità – genialità, coraggio, creatività, senso del sacrificio – siano stimante e valorizzate;
- creare una rete solida tra imprese dove esse possano approfondire temi e conoscenze, nonché sviluppare la propria attività imprenditoriale;
- organizzare attività promozionali ed eventi al fine di valorizzare le imprese e sviluppare nuovi mercati;

L'Associazione assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona, riconosce le pari opportunità tra uomini e donne e, nel solco della presenza degli imprenditori nella società italiana, promuove e tutela sia in Italia che nel mondo il lavoro di tutti, nonché la presenza degli imprenditori e delle imprese nella società, favorendo una concezione del mercato e delle sue regole in grado di comprendere e rispettare la persona in ogni suo aspetto, dimensione e/o momento della vita.

L'Associazione non ha carattere partitico né politico, ma dialoga e collabora con esponenti di tutte le parti politiche e delle istituzioni che, condividendo lo spirito e le finalità dell'Associazione, sono disponibili a impegnarsi attivamente per offrire supporto e sostegno allo sviluppo degli imprenditori e della cultura di impresa.

ART. 5 – ATTIVITA'

Nell'ambito dell'Associazione si realizzano diverse iniziative e attività, che spaziano su molti fronti: momenti di business, momenti di supporto all'attività di impresa, informazione ed approfondimento di diverse tematiche, attività sociali e culturali.

L'imprenditore non è solo il destinatario di tali attività, ma può diventarne a propria volta il promotore.

L'Associazione nello specifico intende realizzare le seguenti attività:

1. attività promozionali e di sviluppo economico;
2. momenti di incontro, convegni e manifestazioni;
3. promozione e cura di studi e ricerche mirate;
4. elaborazione e diffusione di documenti;
5. organizzazione di attività di formazione;
6. organizzazione di conferenze, convegni, incontri e altri eventi culturali (mostre, uffici stampa, corsi, altro);
7. organizzazione di attività atte a tutelare l'impresa e sostenerla in occasione di partecipazione ad attività di marketing.

L'attività dell'Associazione si svolge in conformità a quanto stabilito nei regolamenti operativi che verranno di tempo in tempo adottati dal Consiglio di Direttivo, in relazione ai vari settori di attività.

ART.6 – ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, l'Associazione può, tra l'altro, nella misura in cui ciò sia consentito dalle normative applicabili:

1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque possessore;
3. stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
4. partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; l'Associazione, ove lo ritenga opportuno, può concorrere e partecipare anche alla costituzione delle entità anzidette;
5. esercitare attività di edizione, pubblicazione e distribuzione di giornali periodici e/o quotidiani tanto cartacei quanto di formato elettronico, nonché di qualsivoglia altro prodotto editoriale, anche on-line, purché in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali;
6. accettare e concedere sovvenzioni e assegnare borse di studio, nonché contributi a ricercatori ed attivare stage formativi;
7. svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
8. ogni altra attività necessaria per raggiungere o sviluppare gli obiettivi e le finalità dell'Associazione, ivi comprese progetti locali, regionali ed internazionali, partenariato o in progetti Europei, corsi di formazione ed attività promozionali e di sviluppo.

L'Associazione può compiere anche tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale.

ART. 7 – SOCI

1. I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
2. Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione, come risultanti dall'Atto Costitutivo ovvero coloro ai quali tale qualifica viene successivamente attribuita, mediante delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
3. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che, desiderosi di guardare oltre il proprio ambito di azione individuale, sentano la necessità di condividere con altri la portata del proprio impegno, senza distinzione di nazionalità o cittadinanza, in conformità al successivo comma 4. La richiesta di iscrizione, implica

l'assunzione dei doveri e degli impegni previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di volta in volta adottati dagli organi dell'Associazione e l'impegno alla partecipazione all'attività dell'Associazione. Ogni Socio ha il dovere di tenersi informato sui Regolamenti che regolano le attività dell'Associazione e la vita associativa, che saranno sempre a disposizione presso la sede sociale.

Possono essere ammessi come Soci Ordinari:

4. le persone fisiche, alle quali l'associazione venga proposta dall'Associazione di propria iniziativa in base al loro alto prestigio ed alla loro chiara fama, secondo l'insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo con propria delibera a maggioranza assoluta;
5. Gli aspiranti Soci Ordinari di cui alla lettera (b) dovranno presentare la loro richiesta di iscrizione, fornendo le informazioni che saranno loro richieste dall'Associazione. Se così richiesto dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, dovranno, inoltre, all'atto della presentazione della domanda, indicare almeno un Socio Ordinario come socio presentatore. La richiesta di iscrizione può essere presentata senza particolari formalità, purché in forma scritta.
6. L'ammissione dei Soci Ordinari che ne fanno richiesta avviene con decisione del Presidente, con l'approvazione di almeno due membri del Consiglio Direttivo e viene comunicata per iscritto al Socio Ordinario. La richiesta di ammissione può essere accettata o respinta senza obbligo di motivazione.
7. Il Consiglio Direttivo può stabilire che l'iscrizione preveda il versamento di una quota associativa annuale o una tantum.
8. I Soci Ordinari permangono tali per tutto il periodo in cui è regolarmente mantenuto l'impegno di sostegno dell'Associazione e l'adempimento dei doveri in conformità all'art. 16.

ART. 8 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquistati o pervenuti all'Associazione da donazioni o lasciti testamentari. L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.
2. Ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile, rispondono in solido con L'Associazione solo coloro che hanno concretamente agito in nome e per conto dell'Associazione, spendendone il nome, nei confronti dei terzi, assumendo obbligazioni e sottoscrivendo i relativi negozi con i terzi. Non sono responsabili per le obbligazioni dell'Associazione i Soci e i membri degli organi sociali che non hanno personalmente stipulato l'atto dal quale derivi l'assunzione di obbligazioni, neppure se hanno partecipato alla formazione della volontà dell'ente e alla decisione di stipulare l'atto predetto.
3. L'Associazione persegue i propri scopi sociali mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari derivanti da:
 1. conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai fondatori, dagli aderenti o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa;
 2. beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 3. rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
 4. donazioni o lasciti testamentari;
 5. apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati;
 6. contributi dei soci;
 7. ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 8. beni acquistati con i mezzi indicati ai punti precedenti;
 9. finanziamenti e ogni altro tipo di entrate.

ART. 9 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali dell'Associazione:
 1. Il Presidente;
 2. Il Consiglio Direttivo;

3. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. Il Presidente può nominare, sentito il parere del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Tesoriere, nonché dei Responsabili Territoriali e/o dei Responsabili di Settore, nonché procuratori o altre figure ausiliarie di volta in volta ritenute utili al perseguimento degli scopi sociali, determinandone, ove non stabilito dal presente Statuto, i compiti e la durata in carica. In particolare i Vice Presidenti nominati dal Presidente possono essere non-esecutivi, nel qual caso avranno solo funzioni consultive, ma senza nessun potere decisionale né di rappresentanza dell'Associazione, ovvero Vice Presidenti esecutivi. I Vice Presidenti esecutivi possono essere scelti solo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nel qual caso il Presidente potrà delegare agli stessi in tutto o in parte una o più delle sue attribuzioni, in conformità al successivo articolo 10.
3. Tutte le cariche sociali potranno prevedere una remunerazione per l'attività svolta non appena le attività dell'associazione lo permetteranno.

ART. 10 – PRESIDENTE

1. Il primo Presidente è nominato con l'Atto Costitutivo dai Soci Fondatori, rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. Successivamente il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza indicata all'articolo 10, comma 3, rimane in carica cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti quei poteri stabiliti dallo Statuto ovvero che il Consiglio Direttivo gli attribuirà. Il Presidente può mediante delega incaricare i Vice Presidenti o i membri del Consiglio Direttivo collegialmente o singolarmente all'assolvimento di determinate funzioni, fino a revoca espressa. Può essere eletto Presidente un Socio Fondatore.

Il Presidente ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente è responsabile operativo dell'attività dell'Associazione, rivestendo anche il ruolo di capo del personale, ove esistente.

In particolare, nell'ambito delle direttive dei competenti organi, il Presidente:

- sovraintende all'organizzazione complessiva dell'Associazione e alla sua operatività;
- stipula in nome dell'Associazione atti e contratti di ogni genere necessari per le attività sociali;
- sovraintende alle attività di raccolta fondi e finanziamento dell'Associazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e con le istituzioni;
- può nominare il Direttore e/o il Segretario Generale se necessario, anche tra i membri del direttivo. Il Consiglio Direttivo stabilirà l'emolumento ed eventuali altri rimborsi.

Il Presidente può delegare le sue attribuzioni, mediante delega scritta che dovrà essere portata a conoscenza del Consiglio Direttivo, in tutto o in parte, a uno dei Vice Presidenti, che assume la qualifica di Vice Presidente Esecutivo, cui spetta altresì, nell'ambito dei poteri conferiti, la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Vice Presidente Esecutivo riferisce periodicamente al Presidente sulle attività svolte.

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività svolte.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Composizione.

1. Il Consiglio Direttivo è inizialmente composto da tre a 5 membri, ivi compreso il Presidente dell'Associazione, che ne è membro di diritto. Il numero di componenti del Consiglio Direttivo sarà inizialmente di tre e successivamente è stabilito mediante decisione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.
2. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati con l'atto costitutivo e restano in carica cinque anni. Successivamente, il Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari secondo quanto descritto al successivo comma 3 e dura in carica cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato quinquennale i nuovi membri del Consiglio Direttivo vengono eletti come segue (oltre al Presidente che ne è sempre membro di diritto).

– Qualora il Consiglio Direttivo sia composto di 3 membri, 1 di essi sarà eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori, scelto tra i Soci Fondatori, e 1 sarà eletto dall'Assemblea Generale dei Soci scelto tra i Soci.

– Qualora il Consiglio Direttivo sia composto di 5 membri, 3 di essi saranno eletti dall'Assemblea dei Soci Fondatori, scelto tra i Soci Fondatori, e 1 sarà eletto dall'Assemblea Generale dei Soci scelto tra i Soci..

4. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente potrà nominare nuovi membri in sostituzione di quelli venuti a mancare. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio Direttivo decade si dovrà provvedere alla nuova elezione.

2. Competenze e poteri.

1. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell'Associazione.

2. Spetta al Consiglio Direttivo, ove necessario ed opportuno, regolamentare settori di attività oltre quelli previsti dallo statuto, nonché stabilire regolamenti per regolamentare le attività dell'Associazione, i doveri e il funzionamento degli organi sociali e ogni modalità di funzionamento per i singoli settori in cui si svolge l'attività dell'Associazione.

3. In particolare provvede, tra l'altro, a:

1. stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione all'Associazione;

2. individuare i programmi di attività dell'Associazione;

3. eleggere il Presidente;

4. deliberare l'ammissione di nuovi Soci con la qualifica di Soci Fondatori;

5. redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e le connesse relazioni illustrative da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;

6. fissare la dotazione di personale, ove necessario, e l'inerente trattamento economico, nonché individuare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Associazione;

7. disporre acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, accensione di mutui e di linee di credito, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;

8. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

9. regolare il rapporto di collaborazione con il Segretario Generale;

10. nominare i componenti del Comitato scientifico, ai sensi dell'art. 19;

11. designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

12. stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti e istituzioni che perseguono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica, per l'attuazione dei programmi di attività annuali;

13. approvare modifiche dello Statuto;

14. fissare l'indirizzo della sede sociale e degli uffici;

15. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

16. deliberare in ordine a quanto attribuito alla sua competenza dal presente Statuto.

17. nominare i responsabili territoriali e di settore.

Le competenze del Consiglio Direttivo (tranne quelle di cui alle lettere (c), (f) e (o)) sono delegabili al Presidente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può assegnare a singoli componenti del Consiglio Direttivo deleghe di carattere operativo, finalizzate a sovrintendere a specifiche aree di intervento e di iniziativa.

Le deleghe ai singoli componenti del Consiglio Direttivo che precede sono revocabili in qualsiasi momento.

3. Modalità di Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica inviati 48 ore prima della riunione. In caso di impedimento del Presidente può essere convocato dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora. Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte all'anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in Italia, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Esso è presieduto dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente ovvero da un membro designato dai presenti.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero nel caso in cui questo non sia stato nominato o in caso di sua assenza o impedimento, da un segretario scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio, e riportato su apposito libro.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in tele e/o videoconferenza, mediante mezzi di telecomunicazione.

Nel caso di più di tre assenze ingiustificate a una riunione del Consiglio Direttivo da parte di un membro, il Presidente può decidere di revocarlo e/o sostituirlo con un altro Socio Fondatore.

4. Quorum.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva di almeno metà dei membri in carica ivi compreso il Presidente, salvo che sia diversamente stabilito dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. In caso di parità di voti, si considera approvata la deliberazione votata dal Presidente.

E' necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica per le seguenti deliberazioni:

- Elezione del Presidente. Al fine di assicurare la continuità nella guida e nella gestione dell'Associazione, in caso non si raggiunga la maggioranza necessaria per la elezione del nuovo Presidente entro un mese dalla scadenza del mandato, il mandato del Presidente uscente viene automaticamente prorogato per un altro anno.
- Ammissione di nuovi Soci con la qualifica di Soci Fondatori.
- Espulsione di un Socio Fondatore.

Il Presidente uscente ha l'obbligo di astenersi dalla votazione relativa all'elezione del nuovo Presidente e pertanto il suo voto non si considera ai fini del calcolo del quorum deliberativo in relazione alla votazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Generale dei Soci, composta da Soci Fondatori e Soci Ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro socio della medesima categoria. Ogni associato non può avere più di tre deleghe. Ad ogni associato spetta un voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata, per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 giugno di ogni anno da parte del Direttivo, salvo proroghe in caso di necessità. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei Soci. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. In caso di necessità l'assemblea può essere convocata anche dal

Presidente. Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezzo lettera, fax o e.mail, entro il quarto giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.

3. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci.
4. L'Assemblea in particolare delibera sulle seguenti materie:
 1. sull'approvazione del bilancio
 2. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo di sua competenza secondo quanto indicato all'art. 11.1;
 3. sulle modifiche dello statuto.
5. Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

1. L'Assemblea dei Soci Fondatori, composta da Soci Fondatori e Soci Ordinari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età. In essa ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un altro Socio Fondatore. Ogni associato non può avere più di due deleghe. Ad ogni associato spetta un voto.
2. L'Assemblea deve essere convocata in tempo utile per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o quando lo riterrà necessario il Consiglio di Amministrazione e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un terzo dei Soci Fondatori. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare. In caso di necessità l'assemblea può essere convocata anche dal Presidente. Le convocazioni dovranno essere diramate, a mezzo lettera, fax o e.mail, entro il quarto giorno antecedente a quello stabilito per l'Assemblea, a tutti gli i Soci Fondatori e agli indirizzi risultanti presso l'Associazione alla scadenza del mese precedente la data di invio delle convocazioni.
3. Per la validità delle Assemblee in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci Fondatori e le delibere saranno prese a maggioranza di voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci Fondatori presenti o rappresentati e delibererà a maggioranza dei voti. Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto dovranno essere in ogni caso assunte con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci Fondatori.
4. L'Assemblea in particolare delibera sulla nomina dei membri del Consiglio di Direttivo di sua competenza secondo quanto indicato all'art. 11.1.1.
5. Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.
di telecomunicazione.

Art.14 – PRESIDENTE D'ONORE

Il Presidente d'Onore può essere nominato con delibera del Consiglio Direttivo, assunta con la maggioranza dei suoi componenti, previa designazione di un Socio Fondatore.

Il Presidente d'Onore è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera l'Associazione, tanto in campo speculativo quanto operativo.

Il Presidente d'onore non ha responsabilità gestionali né poteri operativi, egli sovrintende allo sviluppo scientifico e alla valorizzazione culturale dell'Associazione. Egli può essere invitato a intervenire nelle adunanze del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, ove non ne sia ad altro titolo legittimato.

ART.15 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali dell'Associazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale. Possono inoltre partecipare alle iniziative sociali da esso realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet.

I Soci hanno il dovere di contribuire al perseguimento dello scopo sociale, allo sviluppo e alla crescita dell'Associazione e alla organizzazione e promozione delle attività dell'Associazione indicate all'art. 5 o di volta in volta individuate e proposte dal Consiglio Direttivo. I Soci, inoltre, devono condividere le finalità dell'Associazione espresse all'art. 4 e devono osservare le regole operative e organizzative stabilite con i regolamenti adottati dal Consiglio Direttivo per il perseguimento dello scopo sociale.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 16– RECESSO O ESPULSIONE DEI SOCI

Il Consiglio Direttivo decide, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e con delibera motivata, l'esclusione di Soci Ordinari e Soci Fondatori per grave inadempimento degli obblighi e dei doveri che ad essi fanno capo, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali o altri obblighi assunti nei confronti dell'Associazione;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione tra partecipanti all'Associazione;
3. inosservanza delle regole di comportamento stabilite dai Regolamenti;
4. inadempimento dei doveri stabiliti dal presente Statuto o dai Regolamenti;
5. condotta incompatibile con il perseguimento dello scopo sociale;
6. mancata partecipazione alla vita associativa e alle iniziative dell'Associazione;
7. condanna penale passata in giudicato per reati comuni;
8. ogni altro caso in cui, a giudizio del Consiglio Direttivo, il Socio si renda indegno.
9. Per i Soci Ordinari, in caso di grave o reiterato inadempimento dei propri doveri, come sopra indicati, in caso di urgenza, l'esclusione può essere decisa anche dal Presidente, il quale dovrà poi prontamente informarne il Consiglio Direttivo.
10. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari possono liberamente recedere dall'Associazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.
11. In caso di cessazione della qualità di Socio, per recesso, per espulsione, per mancato rinnovo o per qualsiasi altra causa, il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione o su quote o porzioni di esso, né ha diritto alla restituzione di eventuali conferimenti effettuati a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione o di eventuali quote associative versate né ad alcuna altra prestazione, né alcuna prestazione è dovuta dal Socio.
12. La cessazione della qualità di Socio comporta automaticamente la immediata decadenza da ogni carica sociale, senza che il Socio uscente abbia diritto ad alcuna indennità.

ART. 17 – RESPONSABILI TERRITORIALI E DI SETTORE

Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono nominare Responsabili Territoriali o di Settore Industriale.

La nomina deve essere comunicata per iscritto, anche senza particolari formalità, al Responsabile nominato dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo a ciò delegato.

I Responsabili Territoriali e i Responsabili di Settore hanno il compito di contribuire, nell'ambito del Territorio o del Settore di attività economica/industriale ad essi assegnato, a ideare, proporre, organizzare e promuovere le attività dell'Associazione promuovere attivamente la diffusione e la crescita dell'Associazione e il coinvolgimento di nuovi soci; (iii) mantenere i rapporti con i Soci Ordinari e la conoscenza fra loro dei Soci Ordinari e dei partecipanti alle iniziative dell'Associazione, nella rigorosa osservanza di quanto stabilito con appositi regolamenti approvati dai competenti organi dell'Associazione.

I Responsabili Territoriali e i Responsabili di Settore durano in carica un anno. Alla scadenza del mandato decadono automaticamente, salvo che vengano rinominati per ulteriori periodi di un anno dal Presidente con comunicazione scritta. In caso di inosservanza dei loro doveri o dei regolamenti,

di inadempimento degli impegni assunti, o di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti, possono essere revocati e/o sostituiti in ogni momento dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART.18 – COMITATO SCIENTIFICO

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere costituiti uno o più Comitati Tecnici Scientifici composti da persone di provata competenza ed esperienza che condividano lo scopo dell'Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo dell'Associazione e di valorizzare e promuovere l'attività dell'Associazione stesso in ogni settore. La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata e il funzionamento di ogni Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da persone scelte dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità della cultura, delle professioni e della vita pubblica.

Del Comitato scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – CONTABILITÀ

L'Associazione adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio Direttivo a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vigenti.

ART.20 – ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro il trenta giugno approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente deve essere sottoposto all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione. In caso di necessità i termini di cui sopra possono essere prorogati con delibera del Consiglio Direttivo, ovvero con decisione del Presidente, che deve poi essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

I bilanci devono essere accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione.

Gli avanzi delle gestioni annuali vanno impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività istituzionali o per l'acquisto di beni, strumentali all'incremento o al miglioramento delle attività medesime.

ART. 21 – PUBBLICITA'

I libri sociali e i bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione e ogni Socio ne può prendere visione, previo appuntamento con la Segreteria e negli orari di apertura della stessa.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

La messa in liquidazione l'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma che precede, il patrimonio netto residuo deve essere devoluto ad altro ente o istituzione che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo nella propria ultima adunanza.

Per curare le attività di liquidazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche nel proprio ambito.

ART.23 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.